



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 60 anni

Testo della Dichiarazione universale dei diritti umani 10 dicembre 1948

Pacchetto legislativo sui diritti umani

Dichiarazione universale dei diritti umani

Preambolo

- Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
- Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
- Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
- Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
- Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
- Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società,

avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno

diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

PACCHETTO LEGISLATIVO SUI DIRITTI UMANI

IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
A cura dell'Ufficio Legislativo – Dipartimento Internazionale –
Gruppo PD Camera dei Deputati

Nel campo della promozione e della tutela dei diritti dell'uomo, durante la precedente legislatura l'Italia si è particolarmente distinta.

Nella battaglia per l'abolizione della pena di morte in ogni sua forma e in ogni circostanza, è stato il Paese promotore della campagna in favore della Risoluzione sulla moratoria internazionale delle esecuzioni capitali nel mondo approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 18 dicembre 2007. L'Italia, inoltre, ha concluso l'iter di approvazione della Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza (Vilnius, 3 maggio 2002).

Con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 è stato rafforzato, nel nostro ordinamento la non ammissibilità della pena di morte, senza eccezione alcuna, sopprimendo, all'articolo 27 della Costituzione, le parole "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

Nonostante ciò, numerose sono ancora le raccomandazioni indirizzate all'Italia dagli organismi di monitoraggio nel campo dei diritti umani affinché ottemperi ad alcuni impegni internazionali, come si evince anche dalla IX Relazione sull'attività svolta dal Comitato Interministeriale dei diritti umani (CIDU) per il 2007 presentata al Parlamento nel giugno 2008.

Nell'ambito dei meccanismi internazionali di monitoraggio e verifica delle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani, viene richiesto all'Italia di provvedere:

- alla Ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura;
- alla Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;
- all'adeguamento dell'ordinamento interno alle previsioni dello Statuto della Corte Penale internazionale;
- all'istituzione di un organismo nazionale indipendente di protezione e promozione dei diritti umani.

A questi adempimenti legislativi ancora mancanti, necessari per l'adeguamento agli obblighi internazionali, abbiamo ritenuto importante, proprio in occasione delle celebrazioni del 60° anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, aggiungere altre rilevanti previsioni legislative, presentando un vero e proprio pacchetto legislativo sui diritti

umani, anche al fine di spingere il Governo a provvedere in tale direzione.

Il pacchetto legislativo presentato dai Gruppi parlamentari del PD di Camera e Senato comprende le proposte di legge sui seguenti temi:

1. introduzione del reato di tortura
2. corte penale internazionale
3. commissione nazionale indipendente per la promozione e la tutela dei diritti umani
4. messa al bando delle munizioni a grappolo
5. ratifica ed esecuzione del V protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi
6. ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani
7. diritto d'asilo

1 INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA

L'inserimento del reato di tortura nel codice penale italiano ci viene richiesto ormai da anni sia dalle Nazioni Unite che dal Consiglio d'Europa. Esso costituisce, infatti, un adeguamento della normativa interna a quella sopranazionale, colmando un'importante lacuna del nostro diritto interno.

Le proposte di legge presentate dal Gruppo PD forniscono una definizione della nuova fattispecie del reato maggiormente aderente alla nozione contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene degradanti (firmata a New York il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia con la legge 3 novembre 1988, n. 498), rispetto a quella più ristretta che fu inserita nel testo unificato, di mediazione, cui si pervenne alla Camera nella passata legislatura. Infatti, tale testo unificato introduceva una formulazione più restrittiva della condotta criminosa, prevedendo che le minacce dovessero essere gravi e riferite a forti sofferenze fisiche, una formulazione che rischia di ridimensionare la configurazione del reato di tortura rendendone più difficile la perseguibilità.

PROPOSTA Diversamente, la proposta di legge Bressa ed altri (AC 1508) "Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura", ritiene sufficiente ai fini della definizione di tortura, la sottoposizione a "violenza fisica o morale allo scopo di ottenere informazioni su fatti o circostanze (...) anche se non costituenti reato" per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale. La nuova fattispecie penale viene collocata all'interno della sezione comprendente i delitti che aggrediscono la libertà morale e la libertà di autodeterminazione della persona, offese anche mediante violenza fisica; le aggravanti di pena sono previste in caso di dolo specifico, ossia se la condotta è posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, se dalla tortura ne derivi lesione grave o decesso della vittima. Viene inoltre prevista la negazione dell'immunità diplomatica ai cittadini stranieri che siano stati condannati o imputati per il reato di tortura. Infine, sempre in ottemperanza alla Convenzione delle Nazioni Unite, la proposta prevede l'istituzione di un Fondo ad hoc, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la riabilitazione delle vittime dei reati di tortura.

Al Senato è stato presentato un disegno di legge a prima firma Amati e altri (AS 256) che introduce, analogamente al testo di Bressa, il reato di tortura nel codice penale nell'ambito dei delitti contro la persona; tuttavia, in considerazione del rischio che la querela di parte, contemplata per tutti gli atti che provochino lesioni gravi, lasci ampi margini di impunità, il delitto di tortura viene qui diversamente collocato (art. 593 c.p.) a chiusura del capo concernente i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, per i quali è invece prevista la procedibilità d'ufficio.

2. CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Le proposte di legge presentate dal Gruppo PD nascono dall'esigenza di adeguare il nostro ordinamento alle prescrizioni dello statuto della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite svoltasi a Roma il 17 luglio 1998, e ratificato in Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232, il cui obiettivo è quello di realizzare una giustizia penale internazionale imparziale, a tutela dei diritti umani fondamentali e rispettosa delle garanzie e dei sistemi penali attuali.

Ad oggi, infatti, pur essendo stata l'Italia uno dei primi paesi a ratificare lo statuto della Corte, dopo quasi 10 anni dalla firma, e a quasi 6 anni di distanza da quando il trattato è entrato in vigore (nell'aprile del 2002 con il deposito del sessantesimo strumento di ratifica), mancano ancora le norme di adattamento interno dell'ordinamento italiano che ne possano consentire l'operatività.

PROPOSTA Le proposte di legge Gozi (AC 1695) e Maritati (AS 1112), recanti *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla Corte penale internazionale"* recepiscono la necessità di questo adeguamento. Si prevedono, quindi, oltre all'introduzione di fattispecie penali sconosciute nel nostro ordinamento, anche l'istituzione di un sistema integrato di tutela giurisdizionale volto a garantire, nel rispetto dei valori costituzionali e delle norme di diritto penale internazionale, la necessaria protezione nei confronti di condotte integranti le fattispecie criminose tipizzate nello statuto, assicurando altresì la predisposizione di strumenti di diritto processuale penale idonei a garantire un'efficace cooperazione degli organi giurisdizionali interni con la Corte penale internazionale.

Tra alcune delle principali misure inserite vanno senz'altro menzionate: l'introduzione dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra che, assieme al delitto di genocidio, costituiscono la materia di competenza della Corte penale internazionale; l'attribuzione alla giurisdizione della Corte d'Assise piuttosto che ai Tribunali militari per i delitti contemplati nello statuto e commessi da appartenenti alle Forze armate; la previsione della procedibilità d'ufficio per tutti i delitti previsti ai titoli II (Genocidio), III (Crimini contro l'umanità), IV (Crimini di guerra) e V (Altri delitti internazionali), se commessi nel territorio dello stato. Vanno inoltre menzionati l'introduzione di particolari fattispecie di reato contro le popolazioni, quali lo sterminio, la deportazione, le pratiche di apartheid o persecuzione. Tra i delitti contro la libertà e la dignità dell'essere umano sono da rilevare, tra gli

altri, l'introduzione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, schiavitù sessuale, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, tortura, sparizione forzata di persone. Infine, il titolo VI ricomprende le norme volte a garantire la Cooperazione con la Corte penale internazionale.

3. COMMISSIONE NAZIONALE INDIPENDENTE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

La proposta di istituire un organismo nazionale indipendente di protezione e promozione dei diritti umani muove dall'esigenza di dare attuazione nell'ordinamento giuridico italiano alla Risoluzione dell'assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, che impegna gli stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli e indipendenti, per la protezione dei diritti umani, dettandone i principi fondanti (c.d. Principi di Parigi).

L'Italia è uno dei pochi Paesi a non aver dato attuazione alla Risoluzione ONU.

L'attuale Comitato interministeriale dei diritti umani, pur svolgendo un' apprezzabile attività in materia di diritti umani a livello nazionale, tuttavia, in quanto istituito in ambito governativo, non esaurisce pienamente le indicazioni della risoluzione ONU, con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza e autonomia - ritenuti indispensabili per assolvere compiti di promozione, vigilanza sul godimento, anche in Italia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali così come individuati dalle Convenzioni ONU, dall'Unione Europea e tutelati dalla nostra Carta costituzionale.

PROPOSTA Le nostre proposte di legge (AC 1918 Maran ed altri - AS 1223 Marcenaro ed altri concernente l'*"Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993"*) prevedono l'istituzione di una Commissione nazionale indipendente, per la cui organizzazione si è fatto ricorso alla definizione utilizzata dal legislatore nel disciplinare le autorità indipendenti di più recente istituzione (con particolare riferimento all'autonomia contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale).

4. MESSA AL BANDO DELLE MUNIZIONI A GRAPPOLO (c.d. "cluster bomb")

La prima tappa importante nel percorso per la messa al bando delle mine antipersona è stata la firma ad Ottawa della Convenzione del 3 dicembre 1997 ratificata ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106. Occorre impegnarsi nella stessa direzione, ma andare anche oltre per ottenere un altro risultato: la messa al bando delle pericolosissime munizioni a grappolo (cosiddette "cluster bomb"), concepite per disperdere o rilasciare sottomunizioni esplosive, che minacciano le popolazioni civili con conseguenze economiche e umanitarie inaccettabili.

PROPOSTA La proposta di legge presentata alla Camera da Narducci ed altri (AC 1148) e i disegni di legge presentati al Senato da Marcenaro (AS 1222) e da Amati ed altri (AS 258) di *"Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, in materia di messa al bando delle munizioni a grappolo"*, hanno l'obiettivo di includere tutte le munizioni cluster o sub-munizioni delle bombe a grappolo, con effetti assimilabili a quelli delle mine

antipersona, nella definizione normativa di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 374 del 1997, che disciplina attualmente la messa al bando delle mine antipersona sul territorio italiano. Tale inclusione tiene conto, tra l'altro, di importanti e recenti prese di posizione a livello internazionale sul divieto delle munizioni a grappolo, come la Risoluzione degli stati partecipanti nell'area Osce, la Convenzione adottata a Dublino il 30 maggio 2008 con la quale gli stati membri dell'Onu si sono impegnati a firmare la dichiarazione della Conferenza di Oslo nel dicembre 2008.

5. RATIFICA ED ESECUZIONE DEL V PROTOCOLLO RELATIVO AI RESIDUATI BELLICI ESPLOSIVI

Strettamente connesso alla messa al bando delle mine antipersona è il progetto di legge con il quale si autorizza la ratifica del V Protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi.

Da ricordare, in proposito, che l'Italia è da sempre uno dei paesi in prima linea nella battaglia nell'opera di sminamento, anche se questo primato rischia di venire meno in considerazione del disimpegno e della cancellazione totale del rifinanziamento del fondo sminamento umanitario (art. 4 della legge n. 58/2001), previsto dall'ultima legge finanziaria da parte del Governo Berlusconi, ancora all'esame del Parlamento.

PROPOSTA La proposta di legge presentata alla Camera da Sarubbi ed altri (AC 1076) autorizza la *"Ratifica del V Protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi, annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003"*.

Essa muove dalla constatazione di porre fine agli effetti umanitari disastrosi anche dopo la cessazione di conflitti armati. A tal fine rilevano le proposte di lanciare, nel quadro della Convenzione sulle armi convenzionali, un processo di negoziazione per disciplinare in modo giuridicamente vincolante il problema dei residuati bellici, una minaccia insidiosa per le popolazioni civili. Le regole giuridicamente vincolanti contengono obblighi da rispettare in ordine alla fabbricazione, alla manipolazione e all'immagazzinamento delle munizioni esplosive, misure preventive da adottare e procedure ottimali da applicare, nonché obblighi di bonifica in capo agli stati sul cui territorio si trovino i residuati bellici esplosivi.

6. RATIFICA DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA LOTTA CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (Varsavia, 16 maggio 2005) ha come obiettivo la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, a livello nazionale e internazionale, con riferimento anche ai legami con la criminalità organizzata. La Convenzione, firmata dall'Italia l'8 giugno 2005 ed entrata in vigore solo l'8 giugno 2008, non è ancora ratificata dal nostro Paese e non risultano, al momento, disegni di legge governativi per la sua ratifica.

Il contrasto al fenomeno della tratta di persone, in continua crescita ed espansione, alimentato dall'aumento dei flussi migratori e gestito spesso dalla criminalità organizzata, rappresenta l'espressione di una politica internazionale volta alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali; ciò emerge in maniera emblematica dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, laddove si enuncia il disvalore proprio del delitto di tratta, consistente nella grave violazione che determina nei diritti fondamentali della persona umana, in particolare la dignità, la libertà, l'incolumità psicofisica della vittima.

PROPOSTA La proposta di legge di *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005"* è presentata al Senato da Amati ed altri (AS 476) e, analogamente alla Camera, da Maran ed altri (AC 1917).

L'importanza della ratifica della Convenzione risiede sia nell'accoglimento delle statuizioni di principio in essa contenute, sia delle disposizioni di implementazione volte a realizzare un efficace contrasto del trafficking e a tutelare i diritti delle persone vittime della tratta, in particolare donne e minori.

Molte delle fattispecie incriminate contenute nella Convenzione risultano già essere presenti nel nostro ordinamento (tra cui rilevano il sistema di assistenza alle vittime, la tutela dei dati personali nell'ipotesi di concessione di permesso di soggiorno, l'ammissione al gratuito patrocinio, il fondo per le vittime di tratta), tranne che per una ipotesi di reato che necessita di essere introdotta nel nostro codice penale, concernente il delitto ostativo di *"danneggiamento, soppressione occultamento, detenzione, falsificazione, procacciamento di documenti di identità e di viaggio, al fine di realizzare o agevolare i delitti di tratta di persona"*. Si tratta di una norma di pericolo indiretto, potenzialmente funzionale al delitto di tratta. Pertanto il progetto di legge di ratifica, oltre a prevedere l'ordine di piena e integra esecuzione della Convenzione di Varsavia, provvede, al fine di adeguare il nostro ordinamento, anche a modificare il nostro codice penale coerentemente alle disposizioni in essa contenute.

7. DIRITTO D'ASILO

A tutt'oggi manca ancora, nel nostro ordinamento, una legge organica sul diritto d'asilo.

Nell'elaborazione di queste proposte di legge sono state tenute presenti le proposte presentate dal Consiglio italiano per i rifugiati e sono state recepite talune indicazioni provenienti dal *"tavolo dell'asilo"* che, sotto il coordinamento dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, raggruppa tutti i principali enti di tutela italiani. Le proposte di legge tengono altresì in considerazione le linee tracciate dalla *"Commissione De Mistura"* per quanto riguarda i temi dell'accoglienza e del trattenimento dei richiedenti asilo.

PROPOSTA La proposta Zaccaria ed altri presentata alla Camera (AC 447) e quella Marcenaro presentata al Senato (AS 1221), concernenti la *"Disciplina del diritto d'asilo e della protezione sussidiaria"*, si prefiggono di dare finalmente attuazione all'art. 10, terzo comma, della Costituzione, che stabilisce che *"lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione"*

italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

Tra le principali misure introdotte dalla proposta vi sono: -

- la previsione di una procedura d'asilo equa ed efficace, con una procedura unica in cui sono valutati tutti gli elementi pertinenti, prescindendo da qualunque forma di pre-esame che non produce altro effetto se non quello di appesantire il processo decisionale;
- la previsione di un programma di reinsediamento per i rifugiati, come auspicato anche dalla Commissione europea che promuove un programma in questa materia, che permette il trasferimento di un determinato numero di rifugiati da paesi di primo approdo verso l'Italia sulla base di una quota triennale;
- la possibilità di richiedere asilo presso le rappresentanze diplomatiche all'estero dando l'opportunità di iniziare la procedura d'asilo prima dell'ingresso fisico della persona sul territorio italiano, al fine di ridurre il numero di persone che giungono in Italia in modo irregolare e rischioso per la propria vita;
- una completa indipendenza politica e istituzionale sia per la composizione delle Commissioni territoriali che per quella della Commissione nazionale;
- la previsione di programmi bilaterali e multilaterali per favorire la protezione dei rifugiati che si trovano nei paesi di provenienza, nonché di programmi che si inseriscono nella politica estera destinati a combattere le cause di esodo nei paesi di origine.